

I.A.C.P. BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE COOP.VA
EDILIZIA "SERENITA'68" CANTIERE 2556.

IMPRESA FRANCO MARZO - LECCE

RELAZIONE RISERVATA SULLE RISERVE AVANZATE DALL'IMPRESA

L'Impresa Franco Marzo di Lecce, alla chiusura della contabilità, inserì n.7 riserve, confermate poi nel conto finale.

Nella riserva n.1 chiese la revisione dei prezzi come per legge.

Nella riserva n.2 un maggior compenso di L.1000 a punto luce, o prese, per avere eseguito l'impianto elettrico con scatole a comandi tipo Ticino Serie Magie, serie che avrebbe caratteristiche del tutto diverse da quanto indicato in Capitolato, per cui il maggior compenso complessivo sarebbe di L.723.000.



Il Direttore dei lavori nella sua relazione riservata respinge la richiesta, che era stata già respinta nel registro di contabilità e nel conto finale, perchè infondata. Egli afferma che l'impresa ha eseguito l'impianto secondo quanto previsto in contratto.

Lo scrivente condivide il parere del Direttore dei Lavori: invero, nel Capitolato è indicato il tipo di cassette Ticino-Magie e questo tipo ha adottato l'

impresa. Comunque l'impresa non ha suffragato la sua richiesta con dati e spiegazioni, limitandosi a richiamare l'esistenza di norme che nel Capitolato non esistono.

Riserva n.3. L'impresa afferma di avere installato due quadri elettrici, anzicchè uno e chiede perciò L.100.000 per il quadro fornito in più, secondo il prezzo di cui al n.87 bis del Capitolato.

IL Direttore dei lavori nella sua relazione scrive che la richiesta potrebbe essere fondata.

Lo scrivente è del parere che la riserva non sia da respingere. Si è ritenuto di impiantare un quadro in più per ragioni tecniche accettate dal Direttore dei Lavori, e pertanto spetta all'impresa il compenso di L.100.000.

Riserva n.4. L'impresa ha chiesto un maggior compenso di L.6.000 a mq. per avere fornito e posto in opera n.12 finestrini ai box delle dimensioni di m. 1x0,50 in ferro ognuno, anzicchè in legno Douglas .

Non risulta che il Direttore dei lavori abbia dato quest'ordine. Egli nella sua relazione afferma che la riserva è infondata; ma non dice perchè; né chiarisce se sia stato ordine in merito. Fu dunque un lavoro non autorizzato, ma si riconosce che in quei locali erano più adatti infissi in ferro anzicchè in

Douglas. Pertanto si propone che sia concesso il compenso di L.4.000 a mq., cioè per mq.6, L.24.000.

Riserva n.5. L'Impresa ha chiesto un compenso di L.8.000 a mq. per avere fornito e messo in opera n.4 porte alle terrazze e alle sale macchine in profilati di ferro e lamiera, anzicchè in Douglas alla mercantile, delle dimensioni ognuna di m. 0.85x2.10.

Anche in questo caso si riconosce che era giustificato adottare in questi locali tal tipo di porte. Pertanto si è del parere che si dia il maggior compenso all'impresa.

Per l'applicazione del prezzo, anche in questo caso si propone la riduzione da L.8.000 a L.6.000 al mq.; e quindi il compenso dovrebbe essere di L. $6.000 \times 7,14 = 42.840$.

Riserva n.6. Oggetto della riserva è la richiesta della revisione contabile, perchè, secondo l'impresa, il prezzo del forfait sarebbe stato inferiore all'impor~~to~~ che risulta applicando i prezzi segnati in Capitolato alle Varie quantità di lavoro eseguite.

Il Direttore dei Lavori ritiene infondata la richiesta, perchè, -egli dice semplicemente,- il lavoro è stato appaltato a Forfait, mentre l'elenco dei prezzi allegato al contratto vale unicamente per le quantità in più che venissero ordinate dalla Direzione la

per Pay

vori.

Anzitutto vi è da osservare che l'importo del forfait è stato calcolato in base ad un computo metrico di un progetto, computo e progetto ritenuti validi dai rami della pubblicità Amministrazione che lo hanno approvato (Gescal), ma non allegato agli del contratto. L'impresa ha firmato un contratto in cui si prevedevano lavori a misura fino a una certa quota di terreno, e lavori aforfait comprendenti le numerose quantità e qualità di lavoro, dalle strutture grezze agli intonaci, pavimenti, infissi, impianti igenici ed elettrici ecc., e nel Capitolato erano indicate le percentuali da applicare alle varie partite durante le fasi della costruzione.

Nel contratto e nel Capitolato l'impresa ha riconosciuto gl'importi stabiliti accettandoli, dopo aver fatto i suoi calcoli, senza discutere in contraddittorio le singole quantità di lavoro previste nel computo metrico: altrimenti si sarebbe tenuta, non una licitazione privata, ma una trattativa privata.

E' inammissibile che l'impresa non si sia resa conto dell'importo dei lavori , accettati a forfait, dalle strutture da eseguire e dalle altre numerose parti che compongono l'appalto.

Ma poichè ha firmato quel contratto, accettando-

ne in pieno l'importo e le norme senza eccezione alcuna, si deve ritenere quell'importo fisso ed invariabile, tale da non dovere essere più contestato.

Vero è che si sono introdotte delle varianti, come rilevasi delle perizie suppletive n.1 e 2 regolarmente approvate con i canoni della Gescal; ma queste varianti sono state tutte accettate dall'impresa, la quale, se avesse avuto dubbi sulla insufficienza delle somme assegnate dal forfait, lo avrebbe fatto presente ~~punt~~ando sui prezzi e ridiscutendo il resto.

Nessuna eccezione è stata mai fatta nel corso del lavoro, nè al Diretto^{re} dei lavori, nè alla Cooperativa appaltante; nè in immediate riserve chiare e precise, corroborate da prove e documenti e da cifre; limitandosi solo, con trenta parole, in fine di contabilità e nell'ultima firma, a disconoscere cifre e contratto, senza dare la dimostrazione chiara ed inoppugnabile, come, fra l'altro richiede esplicitamente il Regolamento.

Stando dunque ai documenti di contratto e ai atti di sottomissione per varianti, che sono validi e regolarmente approvati e registrati, si conferma quanto detto prima: essere cioè l'importo del forfait valido e non modificabile.

Quanto ai prezzi stabiliti nel Capitolato, cui

gec

si è richiamato il Direttore dei Lavori nella sua relazione, è chiaro che questi non son validi per il confronto che vuol fare l'^mimpresa per copovolgere il contratto ormai accettato; ma unicamente per lavori derivanti da eventuali nuove neccessità e da valutar-si a misura.

Ed infatti, nel capitolato, approvato e sottoscritto ~~dell'~~impresa è detto esplicitamente:

"I lavori compresi nella parte compensata a forfait che per ordine della Direzione dei lavori non dovessero essere eseguiti, o che dovessero essere eseguiti in aggiunta per qualsiasi motivo, saranno detratti o aggiunti valutandoli con i relativi prezzi di elenco, depurati dal ribasso d'asta contrattuale".

Ciò che si è fatto nelle due perizie.

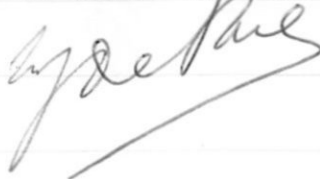
Ed ancora nello stesso Capitolato. A maggior chiarimento di quanto innanzi indicato, viene stabilito che la Ditta è obbliga^{ta} ad eseguire tutte le opere necessarie per dare l'edificio e gli appartamenti completamente finiti abitabili e funzionali, anche se nella descrizione delle opere a forfait qualche categoria di lavoro non sia indicata, perchè il prezzo complessivo ~~del~~ forfait è stato determinat~~o~~ tenendo conto di tutti gli elementi di costo per ottenere il fabbricato, e quindi gli appartamenti completamente finiti e atti

all'uso;

Lo scrivente perciò ritiene che nulla spetti al
l'impresa per la riserva n.6.

Quanto alla riserva n.1 si conferma la risposta
del Direttore dei lavori.

IL COLLAUDATORE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Agostino', written over the printed text 'IL COLLAUDATORE'.